6.1.4.11: R concernente l' esame per l' ottenimento dell' autorizzazione d' esercizio quale terapista complementare - 17 febbraio 2004

6.1.4.11

Regolamento

concernente l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare

(del 17 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli art. 63 cpv. 2 lett. a) e 63a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Organo responsabile

Art. 1 L' esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità, dalla Scuola superiore medico-tecnica di Canobbio (in seguito SSMT) sotto la supervisione della Commissione d' esame.

Scopo dell' esame

Art. 2 1L' esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell' agire del terapista complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell' intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.

²L' esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell' ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l' autorizzazione d' esercizio.

Capitolo II

Commissione d'esame

Composizione

Art. 3 'È istituita una Commissione d' esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.

²La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle competenze nelle materie d' esame.

³Fanno parte della commissione:

- a) due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;
- b) due rappresentanti del Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport;
- c) un terapista complementare autorizzato.

⁴La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.

Compiti

Art. 4 La Commissione:

- a) vigila sul corretto svolgimento degli esami;
- b) approva le modalità d'attuazione e i contenuti dell'esame;
- c) approva il programma d' esame;
- d) fissa data e luogo degli esami;
- e) stabilisce in accordo con la SSMT la tassa d' iscrizione, tenuto conto del principio della copertura dei costi.

Vigilanza sugli esami

Art. 5 L' esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe.

Ammissione all' esame

Bando d' esame

Art. 6 'Il bando d' esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima della data d' inizio dell' esame.

²La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d' esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il luogo:
- f) le materie d'esame e la loro durata.

Iscrizione

Art. 7 L' iscrizione all' esame avviene mediante l' inoltro della relativa domanda alla SSMT entro il termine d' iscrizione stabilito.

Accettazione delle iscrizioni

Art. 8 'Il candidato che ha presentato la domanda d' iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all' esame e ne riceve comunicazione.

²Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Esonero dall' esame

Art. 9 Sono esonerati dall' esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.

Capitolo IV Organizzazione dell' esame

Convocazione

Art. 10 Il programma delle sessioni di esami è comunicato all' esaminando dalla SSMT almeno 10 giorni prima della data fissata.

Ritiro del candidato

Art. 11 La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall' esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.

Esclusione

- **Art. 12** Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:
- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori.

Sorveglianza degli esami, esaminatori

Art. 13 Gli esami sono condotti da due o più esaminatori.

Capitolo V Svolgimento dell' esame

Materie d' esame e durata massima

Art. 14 L' esame contempla le seguenti materie:

a) anatomia - scritto - 2 ore;
b) fisiologia - scritto - 2 ore;
c) patologia - scritto - 2 ore;
d) farmacologia - scritto - 1 ora;
e) igiene - scritto - 1 ora;
f) pronto soccorso - scritto - 1 ora;
g) legislazione sanitaria - scritto - 1 ora.

Valutazione delle materie

Art. 15 Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l'uso di mezzi punti.

²II 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

Capitolo VI Superamento o ripetizione dell' esame

Condizione per il superamento dell' esame

Art. 16 L' esame è superato se tutte le materie d' esame previste sono risultate sufficienti.

Ripetizione dell' esame

Art. 17 Qualora l' esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi nella sessione successiva. Sono riesaminate solo le materie non sufficienti; nel caso fossero più di tre deve essere ripetuto l' intero esame.

Diritto di ricorso

Art. 18 ¹Contro la decisione della SSMT può essere inoltrato reclamo alla Divisione della formazione professionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.

²Contro questa decisione il ricorrente può appellarsi entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

Capitolo VII **Disposizioni finali**

Norma transitoria

Art. 19 'Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell' esame che conclude il primo periodo di formazione per l' ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento dell' esame di terapista complementare.

²Per i primi tre anni dall' entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale membro della commissione d' esame di cui all' art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previgente in grado di comprovare un' attività di almeno 10 anni.

Entrata in vigore

Art. 20 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

Pubblicato	nel BU 2004 .	95